

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 183

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
«Misure di semplificazione e riordino della disciplina di
erogazione dei contributi all’editoria»

*(Parere ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 gennaio 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 151/10

Roma 13 GEN. 2010

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009.

Luigi

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che con regolamento di delegificazione, ai sensi dell'art.17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, siano emanate norme di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni ed alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa. Ciò al fine di contenere la spesa nei limiti degli stanziamenti complessivi di bilancio, di semplificare la documentazione e le fasi del procedimento di erogazione, di assicurare la prova dell'effettiva distribuzione e vendita delle testate e di valorizzare l'occupazione professionale.

Con il presente schema di Regolamento si dà attuazione alle disposizioni sopra richiamate. Il Regolamento stesso è suddiviso in quattro Capi: il primo è diretto alla semplificazione ed al riordino dei contributi diretti alla stampa, di cui all'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 250; il secondo è diretto alla semplificazione ed al riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive; il terzo è diretto alla semplificazione ed al riordino in materia di credito agevolato alle imprese editoriali; il quarto contiene disposizioni finali e abrogazioni di norme, sempre ai fini di una semplificazione dei diversi tipi di procedimenti.

Per quanto riguarda il **Capo I**, all' **articolo 1** viene prescritta, per le imprese richiedenti i contributi, la presentazione delle domande per via telematica, sottoscritte dal legale rappresentante e con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Solo per ragioni di impossibilità di presentazione della domanda per via telematica, questa potrà essere presentata mediante raccomandata postale. Le domande devono essere presentate dal 1 al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi e quelle presentate al di fuori di tale periodo sono irricevibili.

L' **articolo 2**, al comma 1, contiene disposizioni in merito ai requisiti per l'accesso ai contributi, conferendo maggiore razionalità e trasparenza al procedimento di erogazione dei contributi e determinando risparmi di spesa.

La norma sostituisce, come requisito per l'accesso, il rapporto tra tiratura e diffusione con il rapporto tra distribuzione e vendita. Ciò al fine di fare in modo che i giornali destinatari dei contributi siano effettivamente distribuiti presso i punti di vendita ovvero diffusi per abbonamento a titolo oneroso. Si introducono quindi nuovi parametri, sostituendo come base per il calcolo del contributo variabile la distribuzione alla tiratura, allo scopo di scoraggiare la stampa eccessiva di copie, finalizzata esclusivamente all'acquisizione di maggiori importi di contributo variabile; si definiscono inoltre la distribuzione e la vendita rilevanti, con esclusione delle vendite in blocco, e si fissa una nuova definizione di testata nazionale. Significativa è in particolare l'esclusione delle vendite in blocco che si sono rivelate a volte finalizzate ad aumentare la diffusione apparente. La norma ne definisce anche il concetto da intendersi come vendita di una pluralità di copie ad un soggetto ad un prezzo inferiore a quello indicato nella pubblicazione, effettuata direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento ed al di fuori della filiera distributiva.

Il comma 2 prevede il requisito della prevalenza dei giornalisti nelle cooperative editrici e che la maggioranza dei soci di tali cooperative sia dipendente dalla cooperativa stessa, ponendo quindi un criterio più rigoroso che mira a scoraggiare le cooperative di comodo e soprattutto a favorire l'occupazione. Fino ad ora, infatti, la normativa in vigore richiedeva semplicemente che le cooperative fossero composte da giornalisti, poligrafici e grafici editoriali senza specificarne la proporzione tra le stesse categorie e soprattutto non imponeva che i soci fossero dipendenti delle cooperative.

Il comma 3 mira a rimuovere una evidente anomalia: la categoria residuale delle imprese editrici di giornali di partito che si costituirono in cooperative speciali entro il 30 novembre 2001, non possedendo i nuovi e più rigorosi requisiti di rappresentanza parlamentare allora introdotti. Si prevede ora che, per poter continuare a richiedere i contributi, confluiscano nella categoria delle cooperative giornalistiche vere e proprie.

L' **articolo 3** contiene disposizioni relative alle modalità di calcolo dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Nei commi 1 e 2 è prevista una significativa semplificazione e razionalizzazione del meccanismo di calcolo. Fino ad ora il meccanismo del calcolo dei contributi, determinato da una stratificazione di norme nel tempo, prevedeva un primo aumento pari al 50 per cento e successivamente un secondo aumento, ugualmente pari al 50 per cento, della somma dei contributi fisso e variabile inizialmente calcolati. La nuova disciplina invece prevede più semplicemente un'unica percentuale dei costi ammissibili per il calcolo del contributo fisso, eliminando così ogni forma di raddoppio. Inoltre, per quanto riguarda il contributo variabile, erano previsti scaglioni di tiratura a cui era rapportato il contributo. Con il presente regolamento tale contributo è basato invece linearmente sul numero di copie effettivamente distribuite nei punti vendita o vendute in abbonamento. Ulteriori novità sono costituite dalla rimozione del limite minimo di 10.000 copie di tiratura media e dall'introduzione di un limite massimo di 50 milioni di copie annue distribuite. Dalla norma derivano risparmi di spesa distribuiti fra gli aventi diritto.

Il comma 3 costituisce una notevole semplificazione della normativa oggi in vigore riguardante i contributi ai giornali organi di movimenti politici, che è attualmente stratificata in varie leggi e individua più destinatari attraverso l'indicazione di una pluralità di requisiti diversi. Con tale norma si rendono omogenei, con notevole semplificazione, destinatari, procedure e contributi.

Il comma 4 disciplina i contributi per le agenzie di stampa e per quelle di informazione radiofonica, non introducendo sostanziali variazioni rispetto all'attuale normativa.

Il comma 5, disincentivando l'acquisto "chiavi in mano" di pagine o intere parti dei giornali, punta ad un duplice scopo: da un lato rendere scarsamente rilevanti, ai fini del contributo, costi difficilmente accertabili relativi a prestazioni esterne all'impresa, dall'altro valorizzare l'attività editoriale originale svolta all'interno dell'impresa stessa, favorendo così l'occupazione ed il pluralismo dell'informazione. Dalla norma derivano anche risparmi di spesa.

Il comma 6 contiene una definizione dei costi ammissibili sui quali viene calcolato il contributo fisso, identificandoli con i costi direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale svolta per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi.

L' **articolo 4** detta disposizioni innovative volte a favorire lo sviluppo dell'occupazione ed in particolare l'assunzione di giornalisti e poligrafici da parte delle imprese editrici, mediante l'introduzione di un vincolo rigoroso alla percezione dei contributi. Fermi restando i vari meccanismi di calcolo dei medesimi, si subordina la misura effettiva della loro erogazione all'esistenza, presso l'impresa, di giornalisti e poligrafici dipendenti. Dalla norma derivano risparmi di spesa.

Con l' **articolo 5** vengono puntualizzate, con riferimento alla stringente normativa vigente in materia, le situazioni di collegamento e controllo tra imprese editrici, ostative all'erogazione dei contributi, nonché le modalità di accertamento delle stesse, mediante l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, e successive verifiche da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

L' **articolo 6** richiama la convenzione, peraltro già in atto tra il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Guardia di Finanza, per l'effettuazione di controlli sulle imprese richiedenti i contributi e sulla documentazione presentata.

Per quel che concerne il **Capo II**, "Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive" gli obiettivi dell'intervento normativo consistono nell'uniformare i requisiti previsti per l'accesso ai contributi per le emittenti radiofoniche e televisive, operando una notevole semplificazione amministrativa ed un alleggerimento della documentazione da presentare da parte delle imprese. Si è pertanto inteso privilegiare la presentazione delle domande e della relativa documentazione per via informatica.

Ulteriore obiettivo di semplificazione e trasparenza amministrativa viene perseguito con la revisione della composizione delle Commissioni Consultive che esprimono il parere per il riconoscimento del diritto alle agevolazioni alle imprese radiofoniche e televisive, nelle quali non è più prevista la partecipazione di rappresentanti del Governo oltre al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con gli articoli 8,9 e 11 relativi alle Agenzie di informazione radiotelevisive, ai relativi canoni di abbonamento ammessi a rimborso e alle imprese radiofoniche organi di partiti politici, riguardano la trasparenza della consistenza redazionale delle Agenzie di informazione e delle imprese radiotelevisive, al fine di privilegiare una maggiore professionalità e di

ottenere maggiore occupazione e una migliore qualità dei servizi a fronte dei quali sono concesse le provvidenze.

L' **articolo 7**, comma 1, definisce il requisito minimo della diffusione delle trasmissioni per le emittenti radiofoniche e televisive, uniformandolo ai criteri previsti per la stampa quotidiana.

I **commi 2, 3 e 4** consentono alle imprese radiofoniche e televisive uno snellimento del procedimento di concessione dei contributi. Viene prevista la presentazione delle domande per via informatica, sottoscritta con firma digitale. Nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno indicate le modalità per l'inoltro di tali domande. Quanto alla documentazione è prevista una semplificazione, provvedendo altresì ad uniformare la documentazione attualmente prevista per le emittenti radiofoniche con quella delle imprese televisive.

Il **comma 6** fissa il termine per la presentazione di tutta la documentazione in un anno dal termine ultimo di presentazione della domanda di contributi.

Il **comma 7**, in analogia a quanto previsto per le emittenti televisive dall'articolo 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 1996, n. 680, prevede che, a decorrere dalle domande di contributo presentate nell'anno 2010, il preavviso di domanda inoltrato dalle imprese di radiodiffusione sonora sia valido anche per le istanze relative agli anni successivi.

Il **comma 8** prevede che le imprese di radiodiffusione sonora che richiedono il rimborso delle spese per l'abbonamento ai servizi forniti da agenzie di stampa o informazione sono tenute ad inviare le fatture quietanzate dalle agenzie stesse entro il termine di un anno dal termine ultimo di presentazione della domanda di contributi.

Il **comma 9**, semplifica la composizione delle Commissioni Consultive che esprimono il parere per il riconoscimento del diritto alle agevolazioni alle imprese radiofoniche e televisive, nelle quali è prevista la partecipazione, quale rappresentante del Governo, del solo Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l'Editoria.

L' **articolo 8**, ai commi 1 e 2, disciplina la consistenza redazionale delle agenzie di informazione nazionali, regionali e locali alle quali possono rivolgersi le imprese radiofoniche e televisive, per ottenere il rimborso delle spese di abbonamento. Si tratta di requisiti volti a definire l'adeguatezza delle strutture redazionali delle agenzie

stesse. Le disposizioni costituiscono, inoltre, un efficace strumento di controllo e di miglioramento qualitativo della spesa, contribuendo a dotare il sistema radiotelevisivo di strutture di maggiore professionalità.

Le disposizioni del comma 3 consentono di evitare la fruizione impropria dei contributi attraverso rapporti di collegamento o controllo tra soggetti che svolgono al contempo attività radiotelevisiva e di agenzia.

Il comma 4 prevede che le agenzie di stampa e informazione forniscano maggiori delucidazioni sui servizi resi alle imprese radiotelevisive, al fine di garantire una maggior trasparenza.

L' **articolo 9**, ai commi 1, 2 e 3, stabilisce l'importo massimo del rimborso delle spese sostenute per l'abbonamento alle agenzie di stampa e di informazione, relativamente alle imprese radiofoniche nazionali (comma 1), alle imprese radiofoniche e televisive regionali (comma 2) e alle imprese radiofoniche locali (comma 3), collegandolo ad un numero minimo di giornalisti assunti a tempo pieno dalle imprese. Il combinato disposto delle disposizioni anzidette risulta in grado di generare un incremento occupazionale.

Analogamente, il comma 4 prevede che le emittenti organo di partito abbiano almeno quattro giornalisti a tempo pieno alle proprie dipendenze.

L' **articolo 10** dispone che il Dipartimento possa effettuare verifiche e controlli, in relazione all'attività delle imprese ed alla documentazione presentata, anche ricorrendo alla collaborazione della Guardia di Finanza.

L' **articolo 11** prevede, oltre a disposizioni di semplificazione, una riduzione dei contributi da erogare. Il primo comma, conformandosi ai principi e criteri direttivi disposti dall'articolo 44, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, prevede che le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 230 mantengano il diritto all'intero contributo, anche in presenza del riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

Il comma 2 stabilisce che le imprese radiofoniche che al 31 dicembre 2005 abbiano maturato il contributo quali organi di partito possono continuare a percepire il contributo di cui all'articolo 4, della legge 250/1990, ma non l'aumento previsto

dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n.278, conseguendo in tal modo un notevole risparmio.

Il comma 3, indirizzandosi alle emittenti radiotelevisive che trasmettono programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, dispone che il contributo alle stesse, sia allineato all'identico possibile riparto fra tutte le altre imprese radiofoniche e televisive secondo le risorse disponibili.

Il comma 4 tende ad un contenimento della spesa, ponendo un tetto massimo al contributo fruibile da ciascuna impresa .

Con il **Capo III** sono individuati nuovi e più snelli iter procedurali volti alla liquidazione delle Agevolazioni di credito alle imprese che operano nel settore editoriale, già previsti dalla Legge 7 marzo 2001, n.62.

In particolare, con l'**articolo 12** è disciplinata la concessione delle agevolazioni di credito, materia già trattata negli articoli 6 e 7 della legge n. 62 del 2001. Oltre al dovuto aggiornamento in euro del limite dell'importo del contributo ammesso, si è previsto uno snellimento delle attuali procedure mediante l'inserimento, nell'Avviso per la presentazione delle domande, della documentazione da produrre a corredo della domanda stessa. Sono previste, inoltre, la riduzione da due ad un anno del termine entro il quale il progetto per il quale è richiesto il contributo deve essere completato e l'unificazione delle procedure valutativa ed automatica. Detta unificazione si inquadra in un'ottica di semplificazione e di maggiore certezza e garanzia in ordine all'erogazione del contributo statale. Infine la previsione di cui al comma 2 consente - ai sensi dell'articolo 21, comma 7, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri" - sia l'impegno automatico delle somme indicate nell'Avviso, sia il recupero delle somme disimpegnate, con contestuale riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

Con l' **articolo 13** si disciplinano le procedure già previste dagli articoli 3, 4, 5 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2002, in materia di documentazione che le imprese devono produrre. In primo luogo, in ossequio al disposto dell'articolo 44 del decreto- legge n. 112 del 2008, è prevista l'emanazione dell'Avviso compatibilmente alle disponibilità di bilancio per l'annualità di

riferimento, costituendo l'emanazione dell'Avviso stesso impegno delle somme stanziare. Nell'ambito del perseguimento della semplificazione delle procedure, si innovano le modalità di acquisizione della documentazione prodotta direttamente dalle imprese istanti. Il mancato rispetto del termine, previsto al comma 4, per l'invio della documentazione comporta, peraltro, la non procedibilità nella valutazione delle domande.

L' **articolo 14** interviene sulla materia disciplinata dall'articolo 5 della legge n. 62 del 2002, in tema di spesa per la realizzazione del progetto ammessa a contributo, prevedendo la riduzione della stessa dall'attuale 90 per cento al 50 per cento e contestualmente riducendo la parametrizzazione delle spese destinate alle scorte dal 40 per cento al 20 per cento degli investimenti fissi ammessi a contributo. La disposizione garantisce pertanto un intervento pubblico in misura proporzionalmente identica per ciascun soggetto richiedente. La liquidazione del contributo avverrà solo dopo la realizzazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni e sarà effettuata in un'unica soluzione direttamente al soggetto richiedente, attualizzando l'importo del contributo al tasso di riferimento vigente alla data del provvedimento di liquidazione. Tale modifica consente di effettuare l'erogazione del contributo al soggetto richiedente senza il ricorso all'intermediazione del soggetto finanziatore.

L' **articolo 15** modifica la composizione ed il funzionamento del Comitato, già disciplinato dall'articolo 7, comma 4, della legge n. 62 del 2001 e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2002, prevedendo una drastica riduzione dei membri con un conseguente mutamento della sua natura, pur nel mantenimento dei suoi compiti deliberanti, in organismo squisitamente tecnico, snellendo in tal modo anche la fase di esame delle domande. E' escluso qualsiasi onere per il funzionamento del Comitato.

L' **articolo 16**, introducendo la facoltà di presentare la domanda per via telematica, risponde all'indirizzo contenuto nell'articolo 44 del citato decreto-legge che prevede alla lettera b) il ricorso a procedure informatizzate. E' fatta comunque salva la facoltà di presentare la domanda per via ordinaria, motivando l'impossibilità di produrla per via telematica.

L' **articolo 17**, richiamando la convenzione già in atto con la Guardia di Finanza, prevede eventuali controlli sull'attività dei soggetti ammessi alle agevolazioni di credito e sulla documentazione presentata.

L' **articolo 18** introduce disposizioni transitorie in ordine al mantenimento delle procedure di cui alle leggi n. 416 del 1981 e n. 62 del 2001, fino al completo esaurimento delle relative agevolazioni concesse. A tal fine, al Comitato di cui all'art. 15 sono attribuite le competenze sui procedimenti ancora in atto posti in essere ai sensi di dette normative.

Per quanto riguarda il **Capo IV**, l'**articolo 19** prevede che il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria chieda ai competenti Enti previdenziali una certificazione relativa alla situazione contributiva delle imprese che hanno richiesto i contributi, essendo la regolarità contributiva condizione per l'ammissione ai contributi stessi. Il comma 2 prevede che le imprese che hanno percepito i contributi in pendenza di un ricorso giurisdizionale in materia di adempimenti previdenziali, in caso di soccombenza, siano tenute alla restituzione dei contributi percepiti.

L'articolo 20 prevede le disposizioni abrogate coerentemente con quanto disposto nei precedenti Capi I, II e III.

In particolare va evidenziato che l'abrogazione parziale contenuta nel comma 1 lett. a) punto 15) si rende necessaria al fine di garantire il mantenimento del diritto all'intero contributo esclusivamente per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale, come previsto dallo stesso articolo 44, comma 1, lettera b-bis), del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

L'articolo 21 prevede norme finali relative al contenimento delle erogazioni dei contributi e delle provvidenze nel limite degli stanziamenti disponibili, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nonché all'entrata in vigore del regolamento, secondo quanto disposto dall'articolo 56, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n.99.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE PRIMA:

a) Il contesto e gli obiettivi

La disciplina delle imprese editrici e delle provvidenze per l'editoria è contenuta principalmente nelle seguenti leggi:

- legge 5 agosto 1981, n.416
- legge 25 febbraio 1987, n.67
- legge 7 agosto 1990, n.250
- legge 7 marzo 2001, n.62

b) illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

La principale criticità che si rileva nella vigente situazione normativa è costituita dalla notevole quantità di norme modificative e integrative di quelle fondamentali sopraccitate, succedutesi continuamente nel tempo, che rende oltremodo necessario un processo di accorpamento, riorganizzazione e semplificazione.

Tale criticità è stata di continuo rilevata dalle Associazioni di categoria di settore, dai destinatari delle norme, nonché dagli uffici preposti alla loro applicazione.

c) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema che si è teso avviare a soluzione con il presente regolamento è quello sopraindicato, attraverso l'adozione di misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria, sia per quanto riguarda i contributi diretti, sia per quanto riguarda i contributi a favore delle imprese radiofoniche e televisive, sia per quanto riguarda le agevolazioni di credito, nonché le agevolazioni per la spedizione in abbonamento postale di prodotti editoriali.

La problematica non presenta riflessi internazionali ed europei in quanto i destinatari delle provvidenze sono soltanto giornali e prodotti editoriali in lingua italiana o di minoranze

linguistiche riconosciute presenti in Italia.

d) la descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

Gli obiettivi sono costituiti come indicato dall'articolo 44 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133:

1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; e tenuto conto delle somme complessivamente stanziare nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonché l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;

b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento.

il principale indicatore che permetterà in seguito di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi che si intendono realizzare è costituito dalla riduzione dei tempi dei relativi procedimenti amministrativi.

e) Indicazione delle categorie di soggetti destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

le imprese editrici di quotidiani e periodici, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva e le altre categorie di imprese (es. distributori, edicolanti, stampatori e librai) partecipi del ciclo di produzione e distribuzione del prodotto editoriale.

SEZIONE SECONDA

Le procedure di consultazione.

Sono state consultate tutte le associazioni di categoria del settore le quali hanno successivamente inviato note ed osservazioni e sono state attentamente valutate ed in parte utilizzate per la predisposizione della normativa regolamentare.

SEZIONE TERZA

Valutazione di opzione di non intervento.

La scelta di non intervento non è ipotizzabile in quanto l'emanazione del presente regolamento avviene in forza di norma di legge (articolo 44 Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).

SEZIONE QUARTA

Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

Le associazioni di categoria consultate hanno, in genere, espresso pareri positivi sulle opzioni proposte.

Fra le ipotesi formulate dalle stesse associazioni sono state prese in considerazione quelle compatibili con le finalità attribuite dalla Legge alla emananda normativa.

SEZIONE QUINTA

Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

a) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;

Sono state effettuate proiezioni sugli effetti della normativa proposta sia per quanto riguarda la quantificazione dei contributi, sia per quanto riguarda i tempi dei procedimenti, sia per quanto riguarda le somme complessivamente erogabili.

b) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti;

Per i destinatari diretti si determinerà il vantaggio di minori oneri procedurali e di una

riduzione dei tempi di erogazione dei contributi. Non si rilevano incidenze sull'organizzazione e sull'attività di pubbliche amministrazioni.

c) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari;

La normativa non pone a carico dei destinatari obblighi informativi al di fuori di quelli direttamente connessi all'erogazione dei contributi e già esistenti, che peraltro, in virtù della semplificazione dei procedimenti diventano meno gravosi per le imprese.

d) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;

Vedasi quanto detto per la quarta sezione.

e) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

La norma di legge prevede quale limite massimo di spesa gli stanziamenti complessivi che ne costituiscono il tetto. Pertanto l'opzione regolamentare è comunque operativa nel limite indicato.

SEZIONE SESTA

L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

Il regolamento rimodulando, semplificando e razionalizzando la normativa vigente non altera in maniera significativa l'attuale funzionamento concorrenziale del mercato dei prodotti editoriali.

L'intervento regolatorio non manifesta particolare rilevanza sul sistema delle imprese per quanto concerne la competitività internazionale in quanto la stampa risulta un tipico mercato interno.

L'impatto sulla concorrenza è temperato dalla tutela del pluralismo dei mezzi informativi. Gli interventi sono proposti per categorie di soggetti, salvaguardandone la parità di trattamento.

SEZIONE SETTIMA

Le modalità attuative dell'intervento regolatorio.

a) Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento è il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce l'implementazione della normativa.

b) Non sono previste specifiche azioni di pubblicità e di informazione dell'intervento. Il dipartimento per l'informazione e l'editoria curerà l'immissione nel sito internet dei formulari che i beneficiari potranno utilizzare.

c) Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio sono affidati all'attività istruttoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nonché alle ordinarie procedure previste per la contabilità di Stato.

Per quanto riguarda il monitoraggio il Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblica annualmente sul sito internet gli effetti degli interventi di sostegno.

d) Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione o l'adeguamento periodico della regolamentazione.

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

Amministrazione Proponente : Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Titolo: Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione di contributi all'editoria.

Referente: Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

PARTE I ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo dà attuazione all'articolo 44 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha previsto che con regolamento di delegificazione, ai sensi dell'art.17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, siano emanate norme di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni ed alla Legge 7 marzo 2001 , n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, al fine di contenere la spesa nei limiti degli stanziamenti complessivi di bilancio, mirando, peraltro, ad una semplificazione della documentazione, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e vendita delle testate e valorizzando l'occupazione professionale, mirando altresì ad una semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione.

L'intervento è pertanto coerente con il Programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La disciplina delle imprese editrici e delle provvidenze per l'editoria è contenuta principalmente nelle seguenti leggi:

- legge 5 agosto 1981, n.416
- legge 25 febbraio 1987, n.67
- legge 7 agosto 1990, n.250
- legge 7 marzo 2001, n.62

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti:

L' Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti è dettagliatamente illustrata, per ogni singolo articolo, nella Relazione Illustrativa.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento è perfettamente compatibile con il principio della libertà di manifestazione del pensiero previsto dall'articolo 21 della Carta Costituzionale e con gli altri principi costituzionali dalla stessa indicati.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni Ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento non presenta profili suscettibili di determinare riflessi sull'assetto normativo delle regioni e degli enti locali, trattandosi di tematiche strettamente connesse ai principi tutelati dall'articolo 21 della Costituzione che sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione, rappresentando, perciò, uno dei diritti civili e sociali la cui tutela rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di sempificazione normativa.

Il provvedimento in esame non presenta aspetti di rilegificazione e utilizza pienamente le possibilità di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Ad oggi non risultano progetti di legge vertenti sulla stessa materia che siano calendarizzati in Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

Il provvedimento recepisce le prevalenti linee giurisprudenziali per quanto riguarda le situazioni di collegamento e controllo.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo, o analogo, oggetto.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

La legge n.416 del 1981 è stata notificata e, successivamente, autorizzata dalla Commissione Europea. Le normative di cui alla legge n.62 del 2001 in materia di agevolazioni all'editoria sono state regolarmente notificate alla Commissione Europea, che ha ritenuto l'insussistenza di infrazioni.

Le modifiche introdotte dal provvedimento in esame, hanno comunque natura tecnica e non intaccano il quadro normativo vigente.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non esistono attualmente procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Non risultano obblighi internazionali nella materia oggetto di trattazione.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non esistono giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee né precedenti giurisprudenziali della stessa sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non esistono giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo né precedenti giurisprudenziali della stessa sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Norme di sostegno all'Editoria e ai prodotti editoriali si rinvencono nella legislazione di quasi tutti gli Stati dell'Unione Europea.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO

1) Indicazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità della coerenza con quelle già in uso.

Non si ravvisano nel testo definizioni normative diverse da quelle normalmente previste.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi risultano corretti anche riguardo alla loro individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è utilizzata la tecnica della novella legislativa in quanto si tratta di regolamento di delegificazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Sono state indicate espressamente le abrogazioni previste dall'atto normativo.

5) Individuazione delle disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non esistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi e attuativi verifica della congruenza dei termini previsti e della loro adozione.

Non sono previsti successivi atti normativi di carattere attuativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati i dati in possesso del Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

RELAZIONE TECNICA

Si illustrano di seguito gli effetti finanziari delle disposizioni contenute nello schema di regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Misure di semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria". In particolare:

l'art. 2 sostituisce, per il calcolo del contributo variabile, il numero delle copie effettivamente distribuite per la vendita rispetto all'attuale calcolo basato sul numero delle copie stampate (tiratura). Inoltre sono escluse dal totale delle copie distribuite, sulle quali è calcolato il contributo variabile, quelle vendute in blocco. Questa norma consente un risparmio complessivo di circa €.2.400.000,00, di cui €.1.850.000,00 per i quotidiani ed €. 550.000,00 per i periodici.

Tale risparmio è calcolato sulla base di una stima del numero delle copie vendute in blocco dagli editori nell'ultimo anno di riferimento dei contributi erogati, moltiplicato per il nuovo contributo variabile definito, dallo schema di regolamento, in 0,09 euro per i quotidiani e 0,20 euro per i periodici. La sostituzione, come base per il calcolo del contributo variabile, della distribuzione alla tiratura, ha lo scopo di scoraggiare la stampa eccessiva di copie, finalizzata all'acquisizione di maggiori importi di contributo variabile.

L'art. 3, al comma 1, stabilisce che il contributo è calcolato sulla base di un importo fisso annuo pari al 50 % dei costi ammissibili risultanti dal bilancio per i giornali quotidiani editi da cooperative o da imprese editrici di quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali ovvero da imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero. In tal modo viene conseguita una diminuzione dal 60% al 50% della percentuale attualmente prevista per effetto del combinato disposto dell'articolo 3, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n.250,

che ha definito la predetta percentuale nel 30% dei costi, nonchè dell'articolo 3, comma 11, legge 7 agosto 1990, n.250 e dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n.278, che hanno raddoppiato il contributo fisso sui costi portandolo, pertanto, dal 30% al 60%.

Ambedue questi ultimi articoli sono abrogati (vedi articolo 20, nn.12 e 15 dello stesso schema di regolamento).

L'art. 3, stabilisce altresì un tetto al contributo erogabile, fino a 2 milioni di euro per i quotidiani e fino a 300.000 euro per i periodici.

Le nuove modalità di calcolo del contributo variabile vengono riferite non più alle copie tirate, ma - come già detto sopra - alle copie distribuite, ovviamente inferiori.

L'art. 3, comma 3, riguardante i contributi ai giornali organi di movimenti politici, realizza una notevole semplificazione della normativa attuale riformulando in un unico comma le disposizioni stratificate in varie leggi. Ad esempio, in luogo di due aumenti, del contributo fisso e variabile, del 50% ciascuno attualmente previsti dagli articoli 3, comma 11, della legge 7 agosto 1990, n.250 e dell'articolo 2, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n.278, si istituisce un solo aumento del 100% .

Sulla base dei dati relativi alla più recente annualità liquidata, il 2007, si è provveduto a calcolare gli effetti finanziari delle misure previste dall'articolo 3 (allegato 1). Da tale analisi emerge una riduzione di spesa pari a circa €. 9.600.000,00 annui.

L'art.3, comma 5, prevede che i costi sostenuti per l'acquisto di servizi editoriali, consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale, siano considerati, ai fini del calcolo del contributo fisso, nella misura massima del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili. Tale previsione comporta un risparmio di spesa, attualmente di difficile quantificazione, in quanto viene ristretta la base dei costi ammissibili a contributo.

L'art. 4 mira a sostenere e ad incrementare l'occupazione presso le imprese editoriali stabilendo un numero minimo di dipendenti giornalisti o poligrafici quale requisito per accedere all'intero contributo. Per le sole imprese che non si dovessero adeguare si determinerebbero risparmi di spesa in misura pari al 20 per cento del contributo per le stesse calcolato.

L'art. 9 introduce tetti di spesa per le imprese radiofoniche nazionali (da 100.000 a 200.000 euro l'anno), per le imprese radiofoniche e televisive locali (da 25.000 a 55.000 euro l'anno) e per le imprese comunitarie locali (15.000 euro l'anno). Attualmente, a legislazione vigente, non sono previsti tetti e le spese, negli ultimi anni, sono notevolmente lievitate. L'introduzione dei tetti di spesa consente un controllo dei flussi della spesa a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, viene introdotta una nuova condizione per l'accesso ai contributi costituita dalla previsione di un numero minimo di giornalisti iscritti all'INPGI con contratto di lavoro a tempo pieno. In tal senso la disposizione assume anche la valenza di favorire l'occupazione, come richiesto dall'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'art. 11 prevede che le imprese radiofoniche e televisive organi di partito e le imprese radiotelevisive che trasmettono in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni ad autonomia speciale, che al 31 dicembre 2005 abbiano maturato il contributo, continuano a percepirlo, ma senza ottenere il raddoppio del contributo stesso oggi previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278. La norma determina pertanto una riduzione di spesa di circa € 2.300.000.

Quanto alle misure contenute nel Capo III, sono individuati nuovi e più snelli iter procedurali per la liquidazione delle agevolazioni di credito alle imprese che operano nel settore editoriale, già previste dalla legge 7 marzo 2001, n.62. Sotto il profilo finanziario va evidenziato che l'emanazione degli Avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione potrà avvenire soltanto in caso di sussistenza di risorse finanziarie da destinare allo scopo.

L'articolo 21, comma 1, prevede, in attuazione dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, che le erogazioni dei contributi e delle provvidenze sono contenute nel limite dello stanziamento disponibile nel pertinente capitolo procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto.

3 - NOV 2008

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

M IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Conto

ALLEGATO 1

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI CONTRIBUTI EROGATI PER L'ANNO 2007 SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI E DI QUELLI CHE SPETTEREBBERO SULLA BASE DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO

NORMA DI RIFERIMENTO	EROGATO 2007	CALCOLATO IN BASE AL REGOLAMENTO	DIFFERENZA
CO. 2 art.3 L.250/90	€ 50.919.023,20	€ 47.293.002,84	-€ 3.626.020,36
CO. 2BIS art.3 L.250/90	€ 48.576.952,44	€ 44.886.883,44	-€ 3.690.069,00
CO. 2TER art.3 L.250/90 (ESTERI)	€ 8.736.552,24	€ 9.095.061,93	€ 358.509,69
CO. 2TER art.3 L.250/90 (LINGUA)	€ 4.323.291,51	€ 4.430.606,06	€ 107.314,55
CO. 2QUATER art.3 L.250/90	€ 10.131.283,67	€ 8.066.134,58	-€ 2.065.149,09
ART. 153 L.388/2000 (QUOTIDIANI)	€ 15.891.404,99	€ 15.295.257,39	-€ 596.147,60
ART. 153 L.388/2000 (PERIODICI)	€ 1.580.139,79	€ 1.513.308,31	-€ 66.831,48
TOTALE	€ 140.158.647,84	€ 130.580.254,55	-€ 9.578.393,29

I calcoli relativi al contributo variabile sono stati effettuati riducendo la tiratura di una percentuale pari all'88% ricavata dall'esame di un campione di imprese rappresentativo delle varie tipologie dei soggetti beneficiari per le quali è stato possibile conoscere i dati relativi alla distribuzione (dati non esplicitamente richiesti dalla vigente normativa e quindi non dichiarati da buona parte delle imprese)

Tale prospetto non include i contributi relativi all' art.3 comma 3 e comma 10 della L.250/90 poiché le relative modalità di calcolo non sono variate dal Regolamento. Per il citato comma 10 è previsto solo un arrotondamento dei tetti di contributo (da 5 miliardi di lire a 2,5 milioni di euro) che determina un lieve risparmio.

Regolamento recante “Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l’articolo 87 della Costituzione;

VISTO l’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante misure di semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria;

VISTO l’articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n.99;

VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATA l’opportunità di emanare misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni ed alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i principi e i criteri direttivi indicati nel citato articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

VISTA la legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 278, e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 novembre 1993, n. 466;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri nella riunione del ... ;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del

SENTITO il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario;

VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per la semplificazione normativa;

emana il seguente regolamento:

CAPO I

Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250

ART. 1

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi. Nel caso in cui per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine unicamente per mezzo di raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono irricevibili. L'intera documentazione, necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, è trasmessa unicamente mediante raccomandata postale, entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222.

ART. 2

(Disposizioni relative ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter con esclusione di quelle editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero e 2-quater della legge 7 agosto 1990, n. 250, fermi restando tutti

gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 15 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite. Per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, entrambi tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo, ovvero quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Ai fini della sussistenza del requisito di ammissione nonché del calcolo del contributo non possono essere prese in considerazione le copie oggetto di vendita in blocco da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un soggetto ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento ed al di fuori della filiera distributiva. La tiratura, la distribuzione complessiva nelle sue diverse modalità, nonché la vendita, devono essere analiticamente certificate da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB. Ai fini del presente articolo si intende per testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni.

2. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 458 e 460 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, le cooperative devono essere composte in prevalenza da giornalisti e la maggioranza dei soci deve risultare dipendente della cooperativa, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

3. Le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, possono continuare ad accedere ai contributi di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, a condizione che si costituiscano, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente Regolamento, in cooperative giornalistiche che posseggano i requisiti di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificati dall'articolo 1, commi 458 e 460 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dal comma 2 del presente articolo.

ART. 3

(Disposizioni relative alle modalità di calcolo dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

1. I contributi alle imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero di cui al comma 2-ter del medesimo articolo 3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 50 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa, nonché di un importo variabile nella misura di euro 0,09 per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue; l'ammontare complessivo di tali contributi non può comunque superare il 60 per cento dei costi come sopra indicati.

2. I contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca, di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché alle imprese editrici di periodici di cui al comma 2-quater del medesimo articolo 3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa editrice di quotidiani ed a 300.000 euro per ciascuna impresa editrice di periodici, nonché di un importo variabile, nella misura di euro 0,09 per i quotidiani e di euro 0,20 per i periodici, per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue. L'ammontare complessivo di tali contributi non può comunque superare il 50 per cento dei costi come sopra indicati.

3. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I relativi contributi sono così calcolati:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore ad euro 1.290.000 per i quotidiani e ad euro 310.000 per i periodici;

b) contributi variabili secondo i seguenti scaglioni:

1) per i giornali quotidiani: euro 258.000 all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera; euro 154.000 all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie; euro 103.000 all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

- 2) per i giornali periodici un contributo di euro 207.000 nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie;
- c) un ulteriore contributo pari alla somma dei contributi di cui alle lettere a) e b);
- d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b) e c) non può comunque superare il 70 per cento dei costi ammissibili.
4. Le agenzie di stampa di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e le agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa.
5. I costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale, continuano ad essere considerati, ai fini del calcolo dei contributi di cui al presente articolo, unicamente nel limite del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili.
6. Ai fini del presente articolo per costi ammissibili si intendono i costi direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi.
7. In caso di insufficienza delle risorse stanziare sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

ART. 4

(Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'occupazione nel settore editoriale)

1. Il contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani, calcolato secondo i parametri di cui all'articolo 3, che risulti superiore a 2 milioni di euro è ridotto del 20 per cento qualora l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 giornalisti o poligrafici regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il contributo spettante alle imprese editrici di periodici, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 3, che risulti superiore a 400 mila euro è ridotto del 20 per cento qualora l'impresa non abbia utilizzato,

nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 giornalisti, poligrafici o grafici editoriali regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato.

ART. 5

(Situazioni di collegamento e controllo)

1. Le situazioni di collegamento e controllo fra imprese editrici, ostative all'erogazione dei contributi, sono definite dall'articolo 2359 del Codice civile e dall'articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributi tali situazioni sono accertate dall'Amministrazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente i contributi, nella quale è dichiarata l'insussistenza di tali rapporti ovvero sono indicate dettagliatamente le situazioni di collegamento o controllo nelle quali versa l'impresa stessa. In caso di situazioni di collegamento o controllo con altra società i legali rappresentanti delle società controllanti o collegate presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le stesse non hanno presentato domande di contributi. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a richiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativamente, alle imprese richiedenti i contributi, l'attestazione di conformità degli assetti societari alla normativa vigente nonché l'attestazione dell'eventuale esistenza di partecipazioni o rapporti tra le imprese medesime rilevanti per la configurazione di ipotesi di controllo o collegamento, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

ART. 6

(Attività di controllo)

1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti

richiedenti, attraverso il ricorso alla Guardia di Finanza, ai sensi di apposito protocollo d'intesa, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Annualmente il Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasmette alla Guardia di Finanza l'elenco dei soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.

CAPO II

(Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive)

ART. 7

(Disposizioni di semplificazione)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.

2. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dell'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 10 bis, comma 1, lettera c), del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 1 al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi. Nel caso in cui per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda, può essere presentata entro lo stesso termine unicamente per mezzo di raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono irricevibili.

3. In luogo della documentazione da inviare a corredo della domanda dei contributi ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dell'articolo 2 del Decreto del presidente della Repubblica 16 settembre 1986, n. 680, le imprese possono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante:

- a) la sede legale e la sede operativa dell'impresa;
- b) gli estremi della registrazione della testata giornalistica presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione;
- c) gli estremi del decreto di concessione o altro titolo abilitativo per la radiodiffusione radiofonica e televisiva da parte del Ministero delle attività produttive, ovvero di conferma o voltura degli stessi;
- d) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
- e) il palinsesto settimanale tipo, con l'ora dell'inizio e l'ora della fine di ciascun programma, nonché la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria. Nell'ambito del palinsesto vanno puntualmente indicati i propri programmi informativi e quelli autoprodotti, nonché la loro percentuale sulle ore complessive di trasmissione effettuate ogni giorno dalle ore 7 alle ore 20 per le imprese radiofoniche e dalle 7 alle 23 per le imprese televisive;
- f) il numero dei dipendenti iscritti presso i rispettivi competenti Enti Previdenziali con l'indicazione delle sedi di iscrizione. La dichiarazione deve essere resa anche in assenza di dipendenti;
- g) le singole utenze telefoniche ed elettriche indicate in domanda, con l'attestazione dell'uso esclusivo delle stesse per finalità aziendali;
- h) Il tipo di satellite utilizzato per la fornitura dei servizi di comunicazione nonché la sua posizione orbitale, specificando la percentuale di utilizzo imputabile al segmento inerente la contribuzione.

4. Le imprese che richiedono il rimborso per servizi forniti dalle agenzie di stampa e informazione e per canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di comunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, inviano altresì copia conforme ai sensi dell'articolo 19 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, delle fatture emesse rispettivamente dalle agenzie di informazione o dai gestori dei servizi di comunicazione, con relativa quietanza. Le stesse imprese comunicano inoltre le modalità di pagamento indicando, in caso di accredito su conto corrente bancario, istituto di credito e codice IBAN.

5. Le imprese iscritte alla Camera di Commercio possono presentare il certificato di vigenza in luogo dello statuto, dell'atto costitutivo e dei verbali di assemblea di nomina degli amministratori e dei sindaci. Per tutti gli altri soggetti resta l'obbligo, se emittenti radiofoniche, di invio della documentazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, o, se emittenti televisive, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

6. La documentazione di cui al comma 3 deve pervenire, per mezzo di raccomandata postale, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a pena di decadenza, entro un anno a decorrere dal termine ultimo di presentazione delle domande di contributo da parte delle imprese.

7. L'obbligatorietà del preavviso di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, è prevista solo per la presentazione della prima domanda di contributi. Nel caso in cui le imprese di radiodiffusione sonora riprendano l'attività di informazione successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, il preavviso di domanda è ripresentato al Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro sessanta giorni dalla ripresa dell'attività. Il preavviso di domanda è altresì presentato al Dipartimento per l'informazione e l'editoria dagli aventi causa di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva entro sessanta giorni dal subentro.

8. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano richiesto il rimborso delle spese per l'abbonamento ai servizi forniti da agenzie di stampa o informazione sono tenute ad inviare le fatture quietanzate dalle agenzie stesse entro il termine previsto dal comma 6.

9. Le commissioni consultive previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, sono presiedute dal Sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri con delega per l'editoria e non prevedono la partecipazione di rappresentanti del Governo.

ART. 8

(Agenzie di informazione radiofoniche e televisive)

1. Le agenzie di stampa e di informazione di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché le agenzie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre di una struttura redazionale di almeno 15 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI. Le agenzie di cui sopra devono essere collegate, in almeno 13 regioni, con almeno 40 emittenti radiofoniche o 40 emittenti televisive e diffondere oltre 2000 notiziari l'anno.

2. Le agenzie regionali previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come disciplinate dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre di una struttura redazionale di almeno 4 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI. Le agenzie di cui sopra devono essere collegate con almeno 10 emittenti radiofoniche o televisive nella stessa regione o in regioni limitrofe e diffondere oltre 1000 notiziari l'anno.

3. Il fatturato di ciascun esercizio delle agenzie nazionali e locali relativo a canoni di abbonamento per i quali le imprese radiofoniche e televisive richiedono i contributi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, deve riferirsi, a pena di inammissibilità all'accesso ai contributi medesimi, per almeno i due terzi a forniture di servizi a favore di imprese che non abbiano, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile, alcun rapporto di collegamento o controllo con le agenzie stesse. Il superamento di tale limite rappresenta circostanza preclusiva all'accesso ai contributi medesimi per l'impresa radiofonica e televisiva che abbia sottoscritto abbonamenti con le

predette agenzie; a tal fine il legale rappresentante dell'agenzia di stampa o informazione presenta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'insussistenza di tale superamento.

4. Le agenzie di stampa e informazione di cui ai commi precedenti, sono tenute a specificare nelle fatture rilasciate alle imprese radiofoniche e televisive i servizi forniti e i corrispettivi di ognuno di essi.

ART. 9

(Canoni ammessi a rimborso)

1. Le imprese radiofoniche nazionali in possesso di concessione a carattere commerciale che richiedono le provvidenze di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell'anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno cinque giornalisti regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non può superare 100.000 euro all'anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite è incrementato di 20.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l'abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione non può comunque essere superiore a 200.000 euro l'anno.

2. Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all'articolo 23, comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché le imprese di cui all'art. 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono tenute ad avere alle loro

dipendenze, a pena di esclusione, nell'anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno un giornalista, regolarmente iscritto all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non può superare 25.000 euro all'anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite è incrementato di 10.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione non può comunque essere superiore a 55.000 euro l'anno.

3. Le imprese radiofoniche locali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, possono accedere al rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l'abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, per non più di 15.000 euro l'anno.

4. Le imprese che richiedono i contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono tenute ad avere alle loro dipendenze almeno quattro giornalisti a tempo pieno a norma del contratto nazionale di lavoro.

ART. 10

(Controlli)

1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dell'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura lo svolgimento delle opportune verifiche, accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sull'attività delle imprese e sulla documentazione presentata dalle stesse, anche attraverso il ricorso alla Guardia di Finanza, ai sensi di apposito protocollo d'intesa, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 11

(Calcolo dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
2. Le imprese radiofoniche che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire i contributi previsti del citato articolo 4 della legge n. 250 del 1990. Ai medesimi beneficiari non si applica il raddoppio previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278.
3. Con esclusione delle erogazioni a favore delle imprese di cui al comma 1, le erogazioni previste dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono effettuate, ove necessario, mediante riparto percentuale delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo ai sensi del presente Capo.
4. I contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dall'articolo 23 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e dall'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, per le emittenti radiofoniche e televisive, non possono comunque eccedere, per ogni singola impresa, l'importo di 4 milioni di euro.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, in caso di insufficienza delle risorse stanziato sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

CAPO III

(Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato)

ART. 12

(Concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali)

1. Le agevolazioni di credito alle imprese editoriali di cui all'articolo 4 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono concesse nella forma di contributi in conto interessi su finanziamenti a valere sul Fondo per le agevolazioni di credito di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 62 del 2001. Alla concessione delle predette agevolazioni di credito si provvede mediante la valutazione di progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:

a) preventiva deliberazione dell'istituto finanziatore da allegare alla domanda, pena la non procedibilità nella valutazione della domanda stessa;

b) finanziamento bancario e/o operazione di locazione finanziaria, della durata massima di dieci anni, finalizzato al progetto. Il finanziamento è ammesso a contributo in misura non superiore a euro 15 milioni;

c) realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza di presentazione della domanda. Sono altresì ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

2. Con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande a pena di decadenza, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo nonché la documentazione da produrre a corredo della domanda. L'emanazione dell'Avviso costituisce impegno per le somme ivi indicate. Le somme impegnate per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62 ed a qualsiasi titolo disimpegnate, nonché le somme erogate per le medesime finalità ed a qualsiasi titolo restituite, sono contestualmente riassegnate al Fondo stesso.

3. I requisiti dell'iniziativa di cui al comma 2 attengono alla tipologia del progetto, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa è valutata con particolare riferimento alla congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.

4. Nell'ambito dei requisiti dell'iniziativa attinenti alla tipologia del progetto di cui al comma 3, sono ammessi alle agevolazioni di credito i beni, anche quando dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati esclusivamente per la produzione o per la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito. Il requisito dell'esclusività è accertato mediante l'acquisizione del contratto di comodato debitamente registrato da cui risulti espressamente tale clausola.

ART. 13

(Procedura di concessione e documentazione per la corresponsione del contributo)

1. L'Avviso per la presentazione delle domande di cui all'articolo 12, comma 2, è previsto con cadenza annuale, compatibilmente alla disponibilità di risorse finanziarie.

2. Il richiedente è tenuto a realizzare il progetto oggetto della domanda entro dodici mesi dal termine di scadenza previsto nell'Avviso per la presentazione delle domande. Le variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto sono comunicate al Comitato entro i medesimi termini previsti per la realizzazione del progetto stesso.

3. La mancata realizzazione del progetto, nonché la mancata comunicazione delle variazioni entro i termini di cui al comma 2 comporta la non procedibilità nella valutazione delle domande.

4. Entro i successivi sessanta giorni dal termine previsto dal comma 2, i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilità nella valutazione delle domande, la seguente documentazione:

a) il contratto di mutuo finalizzato al progetto corredato dal piano di ammortamento bancario laddove non ancora presentato. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il contratto di mutuo sono liberamente concordate tra le parti;

b) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme;

c) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l'istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.

5. Nel caso di oneri da riqualificazione del personale o da costi organizzativi, occorre esibire:

a) idonea documentazione di spesa nelle ipotesi di ricorso ad organismi esterni all'impresa;

b) elementi di contabilità interna aziendale, nelle altre ipotesi.

6. In caso di progetti realizzati con il ricorso alla locazione finanziaria i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilità nella valutazione delle domande, la seguente documentazione entro i medesimi termini previsti dal comma 4:

a) il contratto di locazione finanziaria debitamente registrato;

b) una relazione redatta dalla società di locazione finanziaria consistente nella descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria stessa con l'indicazione dei singoli costi d'acquisto e dell'importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento;

c) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme;

d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria. Il momento giuridico che attesta la data di realizzazione degli investimenti coincide con l'entrata in possesso del bene da parte del soggetto richiedente le agevolazioni di credito;

e) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l'istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.

7. Il Comitato di cui all'articolo 15, sulla base dell'istruttoria del Servizio competente che predispone una relazione, esaminata la domanda dell'impresa richiedente nonché la delibera dell'istituto finanziatore, approva o rigetta il progetto, previa specifica valutazione dello stesso con particolare riferimento al complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera in merito alla concessione delle agevolazioni di credito a carico dello Stato secondo criteri di redditività, sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato. La delibera del Comitato è notificata al soggetto richiedente a cura del Servizio stesso entro diciotto mesi dal termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

8. La liquidazione del contributo si effettua direttamente al soggetto richiedente, entro 4 mesi dalla data di notifica della delibera del Comitato, previa verifica della completezza della documentazione.

ART. 14

(Determinazione del contributo)

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 12 le spese per la realizzazione dei progetti sono ammesse in misura pari al 50 per cento di quella finanziate dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria o all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria e ritenute ammissibili dal Comitato di cui all'articolo 15, ivi comprese le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 20 per cento degli investimenti fissi ammessi alle agevolazioni di credito.

2. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo delle spese finanziate ammesse a contributo, calcolato al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato. Il contributo è, comunque, calcolato al tasso di interesse più basso fra quello concordato tra le parti e quello di riferimento.

3. L'ammissione alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 12 è disposta sulla base della delibera del Comitato di cui all'articolo 15 nei limiti delle disponibilità finanziarie evidenziate nell'Avviso. In caso di disponibilità finanziarie inferiori all'importo complessivo dei contributi erogabili calcolati sulla base dei piani di ammortamento sviluppati al tasso di riferimento fissato con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato, i contributi stessi sono proporzionalmente ridotti nei limiti delle risorse indicate nell'Avviso.

4. Il contributo in conto interessi, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, è accordato, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula del contratto di mutuo, per un periodo di utilizzo/preammortamento che non può essere superiore a due anni, con riferimento alle somme erogate e con decorrenza dalla data delle singole erogazioni effettuate dall'istituto finanziatore, in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il 50 per cento dello stesso nonché, per il periodo di ammortamento, in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso.

5. Il calcolo del contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale - con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno - elaborato dal Servizio competente ed erogato in un'unica soluzione, direttamente al soggetto richiedente, attualizzando l'importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.

6. Il contributo in conto canoni, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, senza alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone. Il calcolo di detto contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale - con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno - elaborato dal Servizio competente ed erogato direttamente al soggetto richiedente in un'unica soluzione, attualizzando l'importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.

ART. 15

(Comitato per le agevolazioni di credito)

1. Il Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed è così composto:

a) dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Presidente;

b) dal Capo dell'Ufficio per il sostegno all'editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) dal capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio;

d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze;

e) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) da due esperti in materia di editoria, da un esperto in materia di editoria elettronica nonché un esperto nel campo dell'ingegneria designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Comitato delibera l'ammissione al contributo di cui all'articolo 14. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei componenti e le delibere sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parità di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

3. Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale di una segreteria nominata con il decreto di cui al comma 1, individuata nell'ambito delle risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede anche all'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi.

4. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai membri del Comitato non sono corrisposti indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

ART. 16

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di cui all'articolo 12, sottoscritte dal legale rappresentante legale dell'impresa, sono presentate per via telematica e con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento

informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine indicato nell'articolo 13, comma 2 per mezzo di raccomandata postale con l'indicazione dei motivi ostativi.

ART. 17

(Controlli e revoca dei benefici)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 12, della legge 7 marzo 2001, n. 62, l'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni di credito è trasmesso alla Guardia di Finanza che, ai sensi di apposito protocollo d'intesa, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, effettua l'attività di controllo.
2. Qualora i beni oggetto del progetto ammessi alle agevolazioni di credito siano alienati, ceduti, distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero tre anni nel caso di beni a rapida obsolescenza, è disposta la revoca del contributo.
3. Per la durata del finanziamento l'impresa è tenuta, annualmente, ad inoltrare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuto regolare pagamento delle rate del mutuo e/o dei canoni di locazione finanziaria. Al mancato inoltro di detta documentazione è disposta la revoca del contributo già concesso.
4. Nei casi di estinzione anticipata del contratto di mutuo e/o del contratto di locazione finanziaria, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, la concessione del contributo statale è revocata, con ripetizione delle somme, a decorrere rispettivamente dalla data di estinzione del mutuo, da quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a procedura concorsuale.

ART. 18

(Disposizioni transitorie)

1. Le agevolazioni di credito già concesse, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi della legge ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e della legge 7 marzo 2001, n. 62, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni ivi contenute fino all'esaurimento delle relative procedure.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comitato di cui all'articolo 15, sono altresì attribuite le competenze sui procedimenti ancora in atto relativi ad agevolazioni di credito di cui al comma 1.

CAPO IV

(Disposizioni finali e abrogazioni)

ART. 19

(Disposizioni in materia di regolarità previdenziale)

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede, per le imprese editoriali, radiofoniche e televisive che hanno presentato regolare domanda di contributi ai sensi dei Capi I e II del presente regolamento, a richiedere ai competenti Enti previdenziali certificazione comprovante la regolarità contributiva.

2. Le imprese editoriali, radiofoniche e televisive, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, che hanno percepito contributi in pendenza di ricorso giurisdizionale in materia di adempimenti previdenziali, in caso di soccombenza con sentenza passata in giudicato, sono tenute alla restituzione dei contributi stessi. L'amministrazione, su comunicazione degli istituti previdenziali interessati, provvede al recupero delle somme già erogate.

ART. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) in relazione al Capo I :

- 1) il comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole.", il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa";
- 2) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- 3) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- 4) il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole."e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa;"
- 5) il primo periodo del comma 2 ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole "con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,";
- 6) il secondo periodo del comma 2 ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole "e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,";
- 7) il comma 2 quater dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole da "ivi comprese" fino alla fine del comma;
- 8) il comma 7 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- 9) il comma 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- 10) il comma 9 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- 11) il comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

- 12) il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
 - 13) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
 - 14) il comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
 - 15) l'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, limitatamente alle parole: "dall'art. 3, comma 11, e";
 - 16) l'articolo 2 della legge 15 novembre 1993, n. 466;
 - 17) il secondo periodo del comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b) in relazione al Capo II:
- le parole da: "La quota spettante" a: "ai sensi della presente legge: " dell'articolo 10 bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, con legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse.
- c) in relazione al Capo III:
- 1) i commi 3, 8, 10, 14 e 15 dell'articolo 5, l'articolo 6 e l'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
 - 2) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9, i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142;
 - 3) l'articolo 1, comma 3 bis, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46.
 - 4) l'articolo 10, comma 8, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222.

ART. 21

(Norme finali)

1. In attuazione dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del

Consiglio dei Ministri procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto.

2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dai contributi e dalle provvidenze riferiti all'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. ~~465~~ 5/09

Roma, addì 30. 12. 2009

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **4493/2009** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**SEMPLIFICAZIONE E RIORDINO
DISCIPLINA EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI ALL'EDITORIA**

Allegati N.
.....


**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIE 0000140 A-2.27.4.1
del 11/01/2010



4453833

Il Segretario Generale

Numero 4605/09 e data 30/12/2009



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 14 dicembre 2009

NUMERO AFFARE 04493/2009

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, recante "Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria".

LA SEZIONE

Vista la relazione del 09/11/2009 con la quale il Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Giuseppe Roxas;

Premesso:

L'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che con regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziare nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa e regolamentare ad esse connessa.

In proposito, la norma detta i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonché l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;
- b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento;

b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Prosegue la norma disponendo la destinazione prioritaria degli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa, ai contributi diretti e prevedendo la trasmissione dello schema di regolamento alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

Successivamente, l'articolo 56 della legge 23 luglio 2004, n. 99, ha disposto che il suddetto regolamento entri in vigore, relativamente ai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, "a decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso".

Sulla base dell'indicata normativa l'Amministrazione ha predisposto lo schema di regolamento trasmesso per il parere, schema che si compone di 21 articoli suddivisi in quattro Capi, disciplinanti, rispettivamente la semplificazione e il riordino:

-al Capo I (articoli da 1 a 6) dei contributi diretti alla stampa, di cui all'articolo 3 della legge n. 250 del 1990;

-al Capo II (articolo da 7 a 11) dei contributi alle imprese

radiofoniche e televisive;

-al Capo III (articoli da 12 a 18) della materia del credito agevolato alle imprese editoriali;

Il Capo IV, infine, (articoli da 19 a 21) reca disposizioni finali ed abrogazione di norme.

Lo schema è stato predisposto previa consultazione delle principali Associazioni di categoria, alcune delle quali hanno formulato note di osservazioni, e risulta corredato da una relazione tecnica, dall'analisi di impatto della regolamentazione e dalla relazione tecnico normativa, nonché del parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze.

Detto schema, infine, è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 ottobre 2009, ricevendo pertanto la prevista adesione del Ministro per la semplificazione normativa.

Considerato:

1. Come esposto in premessa, lo schema regolamentare in esame, sulla base della autorizzazione recata dall'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, si propone di compendiare in unico testo la disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alle legge n. 250 del 1990 e n. 62 del 2001 (oggetto, nel tempo, di varie modifiche) nonché delle ulteriori norme legislative e regolamentari connesse a tali leggi, al fine di attuarne il riordino e la

semplificazione, tenendo conto dell'aspetto innovativo introdotto nel settore, costituito dalla apposizione di un tetto massimo per le erogazioni, risultante dal bilancio dello Stato.

Risulta pertanto superata, per i contributi della specie, la previgente configurazione di "diritto soggettivo" legato ai fabbisogni, dovendosi contenere le erogazioni nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Su tale premessa risulta sviluppato il proposto articolato che, in attuazione dei sopra ricordati criteri direttivi, provvede al riordino della materia.

2. Gli aspetti più innovativi sono disciplinati negli articoli 2 e 3 dello schema che dispongono in ordine ai requisiti per l'accesso ai contributi e alle modalità di calcolo del beneficio.

Il primo articolo identifica, quale requisito, la sussistenza di un rapporto minimo tra la distribuzione e la vendita della testata, differenziato tra le testate nazionali e quelle locali.

Al riguardo, osserva il Collegio come il riferimento alla percentuale delle copie vendute rispetto a quelle distribuite configuri una condivisibile modalità attraverso la quale far emergere l'effettività della distribuzione e messa in vendita della pubblicazione richiesta del criterio direttivo. Essendo, dunque, limitata a tale finalità la rilevanza delle copie vendute e non anche al calcolo del contributo, non appaiono condivisibili le considerazioni critiche sviluppate da alcune associazioni di categoria circa una presunta eccedenza rispetto al criterio di delega.

Peraltro, il riferimento alle copie vendute sembra richiedere, anche ad evitare possibili contenziosi, una maggior specificazione in ordine a talune modalità di distribuzione e vendita (ad esempio, strillonaggio o invio di pubblicazioni connesse ad versamento di quote associative che lo prevedono) che sembrano comunque dar luogo ad acquisizione di corrispettivi.

Sempre in tema di ammissibilità al contributo, e tenuto conto di talune osservazioni effettuate da associazioni di categoria, sembra si debba dedurre l'inclusione, tra i soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 1 dello schema, delle imprese editrici di quotidiani ad organi periodici di partito di cui al comma 3-ter dell'articolo 20 della legge 4 agosto 2006, n. 248, che, configurando un peculiare requisito soggettivo, risulta confermato nel testo dal riferimento al possesso "di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente".

Viene in tal modo reso omogeneo il criterio di ammissione per tutti i soggetti imprenditoriali considerati nell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, esplicitamente indicati nella norma con riferimento ai commi di tale articolo che li identificano (commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater), tenuto altresì conto della disposizione recata dal comma 3 dell'articolo 2 dello schema che impone la trasformazione in cooperative giornalistiche delle cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge n. 388 del 2000.

Osserva peraltro la Sezione che, al fine di evitare possibili

fraintendimenti, al primo comma dell'art. 2 in questione è necessario includere tra virgole l'espressione "con esclusione di quelle editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero".

Il successivo articolo 3 disciplina le modalità di computo del contributo, differenziato a seconda della tipologia dell'impresa editrice ed articolato su un importo fisso commisurato ai costi ammissibili ed uno variabile in relazione al numero delle copie distribuite.

Al riguardo la Sezione rileva come, per i contributi variabili, la generale disposizione che identifica le copie distribuite secondo quanto definito all'articolo 2 dello schema (assumendo a tal fine le copie come vendute), non si applica alle imprese di cui all'articolo 153, comma 2, della legge n. 388 del 2000. Difatti, il comma 3 dell'articolo in esame fa riferimento alla tiratura media e non alla distribuzione, fissando così una modalità di determinazione del contributo che non appare formalmente allineata con il criterio direttivo. Peraltro, essendo fissati importi per scaglioni di copie, si è inteso evidentemente porre in essere una sorta di forfettizzazione e ciò – si deve presumere – sulla base di dati statistici circa i rapporti percentuali fra tiratura e distribuzione. Solo in questa prospettiva può ritenersi sostanzialmente rispettato il criterio di delega.

3. Per quanto riguarda le altre disposizioni, in linea generale, esse appaiono rispettose dei limiti del potere regolamentare in esercizio, prestandosi tuttavia a talune osservazioni di seguito esposte.

Quanto all'articolo 1 (nonché all'articolo 7), appare condivisibile il ricorso, nell'ambito degli schemi procedurali disegnati, all'utilizzo dello strumento informatico atto a snellire e velocizzare l'avvio delle operazioni di accesso alle agevolazioni. Tuttavia si rimette alla valutazione dell'Amministrazione se, in sede di prima applicazione, possa più estensivamente consentirsi l'alternativo invio tramite raccomandata.

L'articolo 4 dello schema che, reca disposizioni per favorire lo sviluppo dell'occupazione nel settore editoriale, appare per certi aspetti lacunoso.

Il riferimento ad un numero minimo di dipendenti, a tempo pieno e indeterminato "per l'intero anno di riferimento del contributo"- differenziati a seconda che si tratti di quotidiani o periodici, postula la presenza di tali dipendenti, nell'arco di tempo considerato, senza soluzione di continuità.

Ciò appare coerente con le finalità perseguite dalla norma; tuttavia, tenuto conto della rotazione dei dipendenti e di fatti imprevedibili o volontari che possono determinarne la fuoriuscita dall'impresa – e senza giungere ad una valutazione "media" delle presenze che esula dalle finalità perseguite – sembra necessario che la previsione normativa consideri esplicitamente tale eventualità, apparendo eccessiva la penalizzazione del contributo se non addebitabile alla volontà imprenditoriale.

Analoga questione si pone in ordine a quanto previsto nell'articolo 9

dello schema circa il numero minimo di giornalisti richiesto per le imprese radiofoniche nazionali e operanti in ambito locale; l'articolo 8 inoltre, per le agenzie di stampa e informazione non prevede alcun riferimento per il tempo di permanenza nell'impiego dei giornalisti ivi previsti.

Complessivamente, la disciplina dettata in materia richiede un intervento che renda omogenea e sicuramente percepibile la sussistenza del requisito previsto.

Il Capo II dello schema compendia le disposizioni di semplificazione e riordino concernenti le imprese radiofoniche e televisive.

Osserva la Sezione che all'articolo 7, comma 3, lettera c) è prescritta l'indicazione, nella documentazione a corredo della richiesta del contributo, degli estremi del decreto di concessione "o altro titolo abilitativi per la radiodiffusione radiofonica o televisiva".

L'espressione appare chiaramente tesa a ricomprendere le autorizzazioni ministeriali che legittimano lo svolgimento dell'attività in tecnica digitale.

Tenuto conto della evoluzione di tale dominio, si sottopone all'Amministrazione l'opportunità di adottare l'espressione "altro titolo richiesto", eventualmente chiarendo con apposita disposizione l'applicabilità della normativa anche ai fornitori di contenuti radiofonici e televisivi diffusi via etere con tecnica digitale.

Per quanto attiene al Capo III (Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato) il Collegio condivide quanto disposto in ordine

alla individuazione di nuovi e più snelli iter procedurali per la liquidazione delle agevolazioni già previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.

Nell'ambito di tale semplificazione, l'articolo 15 dello schema prevede una drastica riduzione dei membri del "comitato per le agevolazioni di credito", perseguendo, anche per tal via uno snellimento dell'esame delle domande.

Pur tenendo conto che si tratta di un organismo tecnico, si sottopone tuttavia alla valutazione dell'Amministrazione la possibilità di includere una limitata rappresentanza di esperti delle Associazioni di settore.

Tra le disposizioni finali dello schema l'articolo 19 disciplina la restituzione dei contributi percepiti in caso soccombenza del soggetto percettore in sede giurisdizionale per violazione in materia previdenziale.

La formula utilizzata, che si collega all'accertamento in sede contenziosa della insussistenza del requisito della regolarità contributiva, richiederebbe un maggior dettaglio in ordine ai presupposti dell'insorgenza del dovere di restituzione.

Osserva inoltre il Collegio come, tenuto conto della gravità delle conseguenze, sembrerebbe opportuno l'esercizio di un controllo a monte delle certificazioni degli enti previdenziali richieste dall'Amministrazione, ai medesimo enti; il che potrebbe realizzarsi richiedendo ai beneficiari, prima dell'erogazione del contributo, una

certificazione degli enti previdenziali interessati sulla falsariga di quanto previsto in tema di appalti.

Infine, in ordine all'entrata in vigore della nuova disciplina, l'articolo 21 dello schema la prevede "a decorrere dai contributi e delle provvidenze riferiti all'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".

Indubbiamente il meccanismo tecnico di attribuzione dei benefici – legati allo stanziamento di bilancio e foriero dei possibili riparti proporzionali - appare coerente con le modalità di calcolo e corresponsione dei contributi su base annua, contributi la cui contabilizzazione interesserà i successivi bilanci delle imprese, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 56 della legge n. 99 del 2009.


Tuttavia, tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti per il completamento dell'iter del regolamento, la formula usata potrebbe comportare lo slittamento ad annualità successive rispetto a quelle ipotizzate (2009); sarebbe dunque opportuno inserire esplicitamente nella norma l'indicazione della annualità dalla quale la nuova disciplina trova attuazione.

Si raccomanda, infine, un'accurata rilettura del testo per adeguarlo alla nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 171.26/10888/9.92., supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni sopra indicate.

L'ESTENSORE
Giuseppe Roxas



IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Massimo Meli

